



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253
<http://www.fofi.it/ordinele/> - E-Mail : ord.farm@clio.it - ordinefarmacistile@pec.fofi.it
Orario di apertura al pubblico: mattina: lun/ven. 9,00/14,00 – pomeriggio: giovedì 16,00/18,00

NEWS N. 17 DEL 12 GIUGNO 2018

D.M. 17.05.2018 – AGGIORNAMENTO E REVISIONE XXII EDIZIONE FARMACOPEA UFFICIALE

Si comunica che nella G.U. del 6 giugno u.s. è stato pubblicato il decreto 17.05.2018 di aggiornamento della Farmacopea Ufficiale la cui versione originaria è stata approvata con decreto del Ministro della Salute del 03.12.2008 ed il cui ultimo aggiornamento risale al decreto del Ministro della salute del 26.02.2010.

Il nuovo testo **entrerà in vigore il 21 giugno p.v..**

Si tratta di un importante ed atteso traguardo, fortemente voluto dalla Federazione che, in più occasioni e con numerose note ufficiali indirizzate al Ministero della Salute, ha ripetutamente sottolineato l'importanza della revisione di un testo indispensabile alla professione le cui disposizioni tecnico/scientifiche e amministrative sono peraltro vincolanti per il farmacista.

In particolare, l'improcrastinabilità di un aggiornamento di disposizioni in gran parte superate e non più al passo con il progresso tecnico-scientifico, è stata evidenziata anche con riguardo alla ormai definitiva irreperibilità di alcune delle sostanze inserite nella Tabella n. 2, di cui le farmacie devono essere provviste.

In particolare, sono state aggiornate le seguenti parti della XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana:

1. è stato sostituito il capitolo "5.10 Controllo delle impurezze nelle sostanze peruso farmaceutico";
2. è stato aggiunto il sottocapitolo "5.20 Impurezze Elementali";
3. è stata sostituita la monografia generale "Sostanze per uso farmaceutico (2034)";
4. è stata aggiunta la monografia generale "Preparazioni farmaceutiche (2619)";
5. è stata sostituita la Tabella n. 2 "Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente";
6. è stata sostituita la Tabella n. 4 "Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica";
7. è stata sostituita la Tabella n. 5 "Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista";
8. è stata sostituita la Tabella n. 6 "Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia";
9. è stata sostituita la Tabella n. 7 "Elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa";
10. è stata sostituita la Tabella n. 8 "Dosi dei medicinali per l'adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico";

Con specifico riferimento alle Tabelle n. 2, 4, 5 e 6, per una più rapida individuazione delle modifiche apportate, si allega un quadro sinottico contenente il testo previgente ed il nuovo testo approvato.

Come precisato dallo stesso Ministero, il decreto costituisce un primo aggiornamento ed i lavori del tavolo proseguiranno anche nei prossimi mesi.

Sarà ns. cura dare tempestiva comunicazione di ulteriori informazioni in merito.

D.M. 18.05.2018 – AGGIORNAMENTO TABELLE STUPEFACENTI

Si informa che con due distinti decreti in data 18 maggio 2018, pubblicati nella G. U. del 01.06.2018, sono state aggiornate le tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990. Nello specifico con i suddetti due decreti, è stato disposto, rispettivamente, l'inserimento:

- nella tabella I, delle sostanze: XLR-11, 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H, 25ENBOMe, 4-FMA, 6-EAPB, 5-EAPB, furanilfentanil;
- nella tabella I, di sostanze che presentano un'analogia, per struttura chimica o effetti, con sostanze già presenti nella medesima tabella e, nella tabella IV, delle sostanze fonazepam (benzodiazepina analogo del flunitrazepam) e metilmorfonato (analogo del metilfenidato).

L'inserimento di tali sostanze è stato disposto a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi all'uso ed alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale.

In proposito si rammenta che nelle tabelle I, II, III e IV di cui al DPR 309/1990 trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza.

Si evidenzia, pertanto, che entrambi i provvedimenti in oggetto non riguardano in alcun modo l'uso terapeutico delle sostanze stupefacenti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
dr. Lucia Petracca

IL PRESIDENTE
dr. Domenico Di Tolla